



COMUNE DI ALLAI

Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 02/02/2017

Articolo 1, comma 557, legge 311/2004 - Autorizzazione alla dipendente Gabriella Piloni a svolgere l'incarico presso l'ufficio di polizia urbana del Comune di Villanova Truschedu – Gennaio-Giugno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 9,00 in Allai e nella sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:

1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Cossu Nicolò;
4. Fadda Davide;

Totale presenti n. 4;

Totale assenti n. 0;

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che il Comune di Villanova Truschedu, con nota n° 170 del 23 gennaio 2017, acquisita al nostro Protocollo n° 171 del 24/01/2017, ha chiesto l'autorizzazione per incaricare il dipendente di questo Comune Piloni Gabriella, istruttore di vigilanza, a prestare la propria attività di collaborazione retribuita, al di fuori del normale orario di lavoro, presso la medesima amministrazione dal 01/01/2017 al 30/06/2017;

Visto l'art. 53 del D.L. 165/2001 in cui è previsto che le PP.AA. non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio che non siano espressamente autorizzati;

Richiamato l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che consente agli stessi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

Visto parere del Consiglio di Stato n. 141/2005, confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie n. 2/2005, dal quale si può desumere:

– che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001;

– che la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;

– che, pertanto, per ragioni di coerenza sistematica, deve ritenersi che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14.09.2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;

– che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08.04.2003, n.66 come integrato dal D.Lgs. 19.07.2004, n. 213), o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro (che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali), il periodo di riposo e le ferie annuali;

Considerato che non sussistono motivi ostativi alla concessione dell'autorizzazione alla dipendente Gabriella Pilloni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del settore finanziario, comprensivo del servizio personale;

Unanime (presenti e votanti n. 4;

DELIBERA

Di autorizzare l'assegnazione presso il Comune di Villanova Truschedu della dipendente Gabriella Pilloni istruttore di vigilanza (Cat. C1) con un impegno extra impiego per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dal 01/01/2017 al 30/06/2017;

Di dare atto che il Comune di Villanova Truschedu corrisponderà direttamente al dipendente in questione il compenso per il lavoro svolto presso il medesimo Comune, secondo il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza presso il Comune di Allai e calcolato su n. 12 ore extra impiego ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

Di dare atto che l'autorizzazione potrà essere revocato qualora in contrasto con le esigenze di orario e di servizio di questo Ente;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente interessato e al Comune di Villanova Truschedu;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessì

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio del sito informatico comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 09/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

- (x) per immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
() per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu